

Repertorio n. 74.866

Raccolta n. 18.366

VERBALE ASSEMBLEA

della "FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", con sede in Milano

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque. Oggi quattro aprile

4 aprile 2025 ore 16,30

In Rimini, viale Amerigo Vespucci n. 40, nella sala meeting dell'Hotel Continental, avanti a me TOMASO BOSI, notaio in Rimini iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

Reg.to a RIMINI
il 10/04/2025
n. 3916/1T
esente

è presente il signor:

Benini Emilio Augusto, nato a Piegara il 3 febbraio 1951, residente a Fano, viale Antonio Guarnieri n. 10, ingegnere, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara di agire nella sua veste di Presidente e rappresentante legale della:

"FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", o più brevemente "FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI ODV" o ancora "FAND ODV", con sede in Milano, viale Francesco Restelli n. 3, c.f.: 97057230159, P.Iva: 10659090962, iscritta al n. 85153 di repertorio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato al foglio n. 165 progr. n. 494 del settore d'attività socio assistenziale, area d'intervento: ammalati, tenuto dalla Regione Lombardia, e che è qui riunita l'assemblea generale di detta associazione per discutere ed eventualmente deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

"- trasferimento della sede da Milano a Roma
- variazione degli articoli: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 25 dello Statuto, in conformità al testo unito alla presente ove le proposte di modifiche sono evidenziate in rosso
- delibere inerenti e conseguenti".

Il comparente assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 punto 3 dello statuto e chiama me notaio a redigere il verbale.

Constata e dà atto il Presidente:

- che l'assemblea ai sensi dell'art. 7 punto 10 di statuto, per la parte straordinaria, è stata convocata dal Presidente in questo luogo e giorno, per le ore 16,30, mediante avviso in data 10 marzo 2025 inviato a tutti gli aventi diritto con le modalità consentite dall'art. 7 punto 10 di statuto;
- che dei n. 62 associati iscritti nel libro soci ed aventi diritto al voto sono presenti n. 30 associati e sono rappresentati in base a deleghe scritte che si conservano agli atti dell'associazione n. 31 associati, in totale tra presenti e rappresentati n. 61 associati;
- che l'elenco degli associati presenti, di quelli rappresen-

tati con l'indicazione della delega si unisce in copia quale allegato "A" a questo atto;

- che l'art. 7.13 di statuto per gli argomenti all'ordine del giorno richiede il "quorum costitutivo" della presenza della maggioranza degli associati e il "quorum deliberativo" del voto favorevole dei 3/4 dei presenti;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Prende la parola lo stesso Presidente il quale in conformità a quanto indicato nell'ordine del giorno, propone che l'assemblea deliberi:

- di trasferire la sede legale dal comune di Milano (MI), viale Francesco Restelli n. 3 al comune di Roma (RM), per ora in via Antonio Toscani n. 58/60, modificando di conseguenza l'art. 1.5 di statuto, come segue:

"FAND ODV, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Roma, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale.";

- di modificare gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 25 di statuto, in conformità al testo unito alla convocazione ove le proposte modifiche sono evidenziate in rosso e delle quali il Presidente dà lettura ed in particolare oltre all'art. 1.5 relativo alla sede legale, le modifiche ai punti: 3.3., 3.4, 3.5 sono relative alle modalità di ammissione alla FAND ODV;

4.10 aggiunto per disciplinare la perdita della qualifica di associato;

il punto 6.1 h) riguarda la previsione non obbligatoria come organo di FAND ODV del Comitato Tecnico Scientifico;

i punti 7.7, 7.13 e 7.14 sono relativi al funzionamento dell'assemblea generale;

il punto 8.1 b) mera correzione di errore ortografico;

il punto 9.3 disciplina la durata in carica e la rielezione dei consiglieri;

il punto 9.15 disciplina la convocazione dell'assemblea in caso di omissioni degli organi ivi deputati e il punto 9.16 una mera correzione di errore ortografico;

il punto 10.6 e seguenti disciplina per il caso di cessazione dalla carica del Presidente per fine mandato, dimissioni e decadenza e la figura del "Past President";

il punto 11.1 è relativo alle modalità di nomina del Vicepresidente e il punto 11.3 è relativo alla durata della carica di Vicepresidente;

il punto 12.1 per il rinvio all'art.9 comma 4 per la composizione del Consiglio di Presidenza;

il punto 17.1 sulla decadenza del Comitato Tecnico Scientifico, il punto 17.2 riguarda il numero dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e l'organo che li nomina al punto 17.3;

il punto 18.1 b) sostituisce la locuzione "Consiglio Nazionale" alla precedente "Consiglio di Amministrazione";
i punti 25.1, .2 e .3 disciplinano il caso di norma transitoria in attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;

le modifiche proposte sono state inserite nel nuovo testo di statuto che il comparente mi consegna e che io notaio unisco a questo verbale quale allegato "B" a formarne parte integrante e sostanziale omessane la lettura per dispensa del comparente. Il Presidente fa presente agli associati che restano invariati, la denominazione e gli scopi sociali.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti le proposte all'ordine del giorno e l'assemblea, con voti palesi espressi per alzata di mano,

favorevoli: tutti i 61 aventi diritto al voto;

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

delibera

- di approvare tutte le proposte all'ordine del giorno come sopra formulate dal Presidente e contenute nello statuto che è stato allegato sotto la lettera "B" a questo atto.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura dei 2 allegati.

Il comparente dichiara che "FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" è proprietaria della seguente porzione di immobile sito in Roma, nel condominio di via Mario Fioretti n. 18, con ingresso da via Antonio Toscani n. 58/60, distinta al CF di Roma, foglio 455, part.la 100 sub. 2, via Antonio Toscani n. 58-60, p. T, zc 4, cat. C/1, cl. 5, mq. 48, sup.cat. mq. 51, RCE 1.762,56.

Questo atto ed i relativi allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27-bis del Dpr 642/1972 e dall'imposta di registro ai sensi artt. 7 comma 1-quater e 12 comma 2-bis del D.Lgs. n. 36 del 28.2.2021 e circolare n. 3/2024 del 16.2.2024.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 16,49.

Io notaio ho letto questo verbale al comparente che lo approva. Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e scritti in parte da me notaio per sei pagine e oltre metà della settimana.

F.to: Emilio Augusto Benini

F.to: Tomaso Bosi notaio

ALLEGATO 4^a al N. 74866 di RENDICONTO N. 18366

DI RACCOMANDA

REGIONE	ASSOCIAZIONE	NOME PARTECIPANTE	RUOLO	DELEGA CON VOTI SPETTANTI	FIRMA X RITIRO CARTONCINO DELEGA
PIEMONTE	Associazione Diabetici Di Bra Odv	ABBATE EMANUELE	DELEGATO	1	<i>[Signature]</i>
MARCHE	Associazione Diabetici Fano Odv	AVANTIFIORI ISABELLA	PRESIDENTE	2	<i>[Signature]</i>
VENETO	Progetto Serena Onlus Aps	BERTAGGIA MANUELA	DELEGATO	1	<i>[Signature]</i>
EMILIA	Fand Diabete Reggio Emilia Odv	BERTAGGIA MANUELA	DELEGATO	2	<i>[Signature]</i>
PIEMONTE	Associazione Savigliano-Fossano-Saluzzo	BONO ANGELO	PRESIDENTE	1	<i>[Signature]</i>
VENETO	Associazione Diabetici Di Rovigo Odv	CAPPELLARI ALESSANDRO	DELEGATO	1	<i>[Signature]</i>
VENETO	Associazione Diabetici Peschiera Del Garda	CAPPON LORENZO	PRESIDENTE	2	<i>[Signature]</i>
PUGLIA	Associazione Diabetici Jonici Odv	CARAMIA PIETRO	DELEGATO INTERNO	1	<i>[Signature]</i>
MARCHE	Ascoli Piceno - A.D.A. Ass. Diab. Ascolana	CERESANI FRANCESCO	DELEGATO	1	<i>[Signature]</i>
MARCHE	Atd Fabriano Odv	CERESANI FRANCESCO	DELEGATO	2	<i>[Signature]</i>
PIEMONTE	S.O.S. Diabete Asti, Asti e Provincia	COCCHI ELISA	PRESIDENTE	1	<i>[Signature]</i>
VENETO	Associazione Diabetici Alto Vicent Odv	DAMBI ANTONELLA	DELEGATO	2	<i>[Signature]</i>
PIEMONTE	Fand Chivasso Odv	DEL VECCHIO ANTONIO	PRESIDENTE	3	<i>[Signature]</i>
PIEMONTE	Associazione Diabetici Di Biella	DEL VECCHIO ANTONIO	DELEGATO	1	<i>[Signature]</i>
EMILIA	Associaz. Agpc Aiuto Ai Giovani Patologie Croniche	DEL VESCOVO ROBERTA	PRESIDENTE	1	<i>[Signature]</i>
PIEMONTE	Associazione Diabetici Pinerolo Odv	ERROI LUCA	PRESIDENTE	2	<i>[Signature]</i>
VENETO	Associazione Diabetici Verona - Odv	FARRONATO CRISTIANO	PRESIDENTE	2	<i>[Signature]</i>

Giulio Augusto

Bianchi

Im. 2. 2. 2.

PIEMONTE	A.P.I.D. Associazione Per i Diabetici CHERI	FASSIO EMMA	DELEGATO	1	
LAZIO	Adol - Ass. Diabetici Ostia Lido	FORINO GIUSEPPE	DELEGATO INTERNO	1	
MARCHE	Associazione Per La Tutela Del Diabetico Odv	FRATESI ROMEO	PRESIDENTE	4	
SARDEGNA	Fand Suicis Associazione Diabete Mellito	GARAU STEFANO	PRESIDENTE	2	
MARCHE	Associazione Per La Tutela Del Diabetico Libbio Odv	GARBUGLI LUIGI	PRESIDENTE	2	
UMBRIA	Associazione Diabetici Perugia Odv	GENEROSI UMBERTO	PRESIDENTE	1	
PIEMONTE	A.D. Al - Alessandria	GENOVESE VALERIO	DELEGATO INTERNO	1	
BASILICATA	Associazione Diabetici Tre Valli (Lagonegro)	GIORDANO MARIA LUIGIA	DELEGATO INTERNO	2	
SICILIA	Associaz. Diabetici Prov. Di Palermo Vincenzo Castelli	GIRONE MICHELE	PRESIDENTE	1	
VENETO	Associazione Diabetici Ovest Vicentino Berica	GRASSO GIANNI	DELEGATO	2	
VENETO	Associazione Diabetici Della Provincia Di Padova	GRIGGIO LUCA	PRESIDENTE	1	
LOMBARDIA	A.D.C.A.L. Di Gravedona Ed Uniti	GRILLI TAMARA	DELEGATO	1	
LOMBARDIA	Associazione Diabetici Del Lodigiano	GRILLI TAMARA	DELEGATO	1	
LOMBARDIA	Associazione Saronese Diabetici Asd Odv	BELLI DAVIDE	DELEGATO INTERNO	1	
VENETO	La Mattina Dopo Odv	LINOCI ELIGIO	PRESIDENTE	1	
LAZIO	Forum Naz. Delle Associaz. Nefropatici, Traioliari	LOCHE LEONARDO	PRESIDENTE	1	
PIEMONTE	Associazione di Vercelli Prof. Egidio Archero Odv	MANZINI VALTER	DELEGATO INTERNO	2	
VENETO	Associazione Diabetici Della Castellana-Odv	MARANGON MARIA	DELEGATO	4	

Per arrivedo ore 16.00

VENETO	Associazione Diabetici di Chiggia Odv	MARANGON MARIA	PRESIDENTE		4	X Masopaja
VENETO	Associazione Diabetici Vicenza Odv	MARCHELUZZO GABRIELLA	DELEGATO		2	X Collette Montebello
PUGLIA	Associazione Salentina Diabetici O.D.V.	MASSARI BRUNO	PRESIDENTE		1	X Cygar Pro
PIEMONTE	Associazione Diabetici Torino Odv	MURATORE CESARE	PRESIDENTE		1	X Ex au Plutten
MARCHE	Associazione Diabetici Di Pesaro Odv	MURATORI PAOLO	PRESIDENTE		4	X Piccolo per 2 h
LIGURIA	Associazione Volontaria Assistenza Ai Diabetici Odv	NANNEI MICHELE	PRESIDENTE		1	X Michelangelo Fozzola
BASILICATA	A.L.A.D. Associazione Lucana Assist. Diabetici	GIORDANO BARBIA LUIGIA RAPALLO ANTONIO	DEL. PRESIDENTE		2	X Alessandro Forini
LAZIO	Fand Roma Odv	PARISI ALESSANDRA	PRESIDENTE		1	X Sabina Perri
MARCHE	Astd - Onde Glicemiche Odv	PEROZZI SABRINA	PRESIDENTE		1	X Emma
MARCHE	Atd Camerino	PIERONI ERMANNO	PRESIDENTE		1	X Ren Dea
SARDEGNA	Diabete Zero	DEIDDA MARTINA RUFFRANCESE	DEL. INT. PRESIDENTE		1	X P. P. 20 h
VENETO	Associazione Diabetici Treviso Odv	PIZZOLATO DANIELLA	PRESIDENTE		4	X Rodolfo Soler
PUGLIA	Fand Di Brindisi Odv	RADEGLIA STEFANIA	DELEGATO INTERNO		1	X Saverio
PUGLIA	Uniti Verso Un Nuovo Domani	RAMPINO SAMUELE	PRESIDENTE		1	X Saverio
LAZIO	A.I.D. Associazione Italiana Diabetici	SCALPONE RAFFAELE	PRESIDENTE		1	X Saverio
CAMPANIA	Atd Stabia-Monti Lattari Odv	SCALPONE RAFFAELE	DELEGATO		2	X Saverio
MARCHE	Ass. Diabetica Compensorio Fermano	SCOLARO ROSALBA	PRESIDENTE		3	X Saverio
LOMBARDIA	Associazione Diabetici San Matteo	TERMINELLI QUINTO	PRESIDENTE		1	X Saverio



Unità Ag. Bm

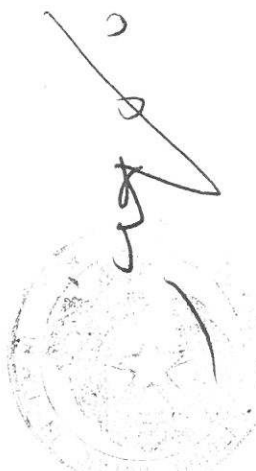
MOLISE	Associazione Italiana Diabetici Di Venafrò	TRAVERSA GIUSEPPE	DELEGATO	1		X
PUGLIA	Associazione Diabetici Baresi Onlus	TRAVERSA GIUSEPPE	PRESIDENTE	1		X
LIGURIA	Fdg - Federazione Naz. Associaz. Diabete Giovani	VENEDITTI, CARLO CARLUCCI	DELEGATO INTERNO	1		X
VENETO	Associazione Diabetici Del Camposampierese Odv	VETTORE SILVANO	DELEGATO	2		X
CALABRIA	Diabaino Vip Della Piana Odv	VIOLU GABRIELLA	PRESIDENTE	2		X
CALABRIA	A.D.I. Mi. Ass. Diabetici Del Miranese	VIOLU GABRIELLA	DELEGATO	1		X
VENETO	Associazione Ligure - As. Li. Dia Odv **	ZUIN LORIS	DELEGATO INTERNO	4		X
LIGURIA	Fand Associazione Diabetici Milano Aps *			1		
LOMBARDIA	Associazione Diabetici Della Riviera Del Brenta *	CARISTI A NERO	DELEGATO	2		X
FRIULI	Associazione Friulana Famiglie Diabetici Odv **			2		
MARCHE	Associazione Tutela Del Diabetico Jesi Odv **	PIERONI ERMANNO	DELEGATO	2		X
CAMPANIA	Associazione Italiana Diabetici Caserta	MARZULLO UMBERTO	sospeso	1		

X Arrivato alle 16,45

* = usciti da Fand
** = non partecipano

Assochete numero N. 62 (di numero N. 3 dove sono indicate le deleghe)

Giulio Paolo Biondi



	Allegato "B" al n. 74.866 di Repertorio n. 18.366 di Raccolta	
	STATUTO	
	della "FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI ORGANIZZAZIONE DI	
	VOLONTARIATO"	
	Articolo 1: Costituzione e sede legale	
	1.1 È stata costituita in data 02.10.2020, l'associazione de-	
	nominata "FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA DIABETICI ORGANIZZAZIONE	
	DI VOLONTARIATO" o più brevemente "FAND ASSOCIAZIONE ITALIANA	
	DIABETICI ODV" o ancora "FAND ODV" e così di seguito indicata.	
	1.2 FAND ODV è una Rete associativa e confedera tutte le Asso-	
	ciazioni, legalmente costituite ed operanti nel territorio	
	italiano, i cui statuti si conformino ai principi fondamentali	
	ed ai valori di FAND ODV.	
	1.3 FAND ODV è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal	
	presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.	
	1.4 FAND ODV è dotata di un ordinamento democratico e garanti-	
	sce la partecipazione, il pluralismo, le pari opportunità,	
	l'uguaglianza e l'elettività delle cariche sociali delle Asso-	
	ciate	
	1.5 FAND ODV, che svolge la sua attività in Italia e all'este-	
	ro, ha sede in Roma, il trasferimento della sede legale	
	all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statuta-	
	ria e deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale.	
	1.6 FAND ODV svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti	
	informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in	

favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

1.7 Tutte le Associate di FAND ODV già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, di autonomia patrimoniale e processuale rispetto a FAND ODV medesima.

1.8 FAND ODV non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie Associate, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

1.9 FAND ODV ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

1.10 FAND ODV ha facoltà di trasferire la sede legale senza modifica statutaria, nei termini previsti dal presente articolo al comma 5, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2: Scopi sociali

2.1 FAND ODV non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e sviluppando - direttamente o indirettamente - progetti

per assicurare ogni forma di adeguata assistenza ai diabetici ed alle loro famiglie, favorendo l'attuarsi di iniziative che esprimano compiutamente la risposta ai bisogni primari della persona con diabete, per ridurre, attenuare o eliminare del tutto le condizioni di debolezza, emarginazione, sofferenza, solitudine sociale in cui versano, nonché per favorire ogni iniziativa di ricerca nel campo del diabete e per sensibilizzare le Istituzioni sia regionali che nazionali e l'opinione pubblica sulle problematiche derivanti dalla patologia suddetta e da ogni altra connessa e conseguente

2.2 FAND ODV, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modi-

ficazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

- lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.3 Oltre a quanto specificato nel precedente comma per il perseguimento degli scopi, FAND ODV potrà, in particolare ed a

solo titolo esemplificativo:

a - promuovere ogni azione intesa a migliorare la qualità di vita della persona con diabete, con interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali;

b - promuovere FAND ODV come centro permanente per la prevenzione e per l'educazione sanitaria;

c - instaurare rapporti continuativi con la scuola e promuovere iniziative di educazione sanitaria, per personale docente e studenti, per una corretta informazione sulla prevenzione e cura del diabete mellito e delle complicanze ad esso correlate;

d - collaborare con le istituzioni competenti, per l'emanazione di norme legislative di tutela delle persone nelle quali il diabete esordisce nel pieno della vita lavorativa, agevolando ogni iniziativa volta all'orientamento professionale, all'inserimento sociale e lavorativo del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e la possibilità della riabilitazione fisica, sociale e lavorativa del diabetico colpito da complicanze invalidanti;

e - esercitare attività ed iniziative programmate di tutela sanitaria, assistenziale, diagnostico-terapeutica, giuridica, morale e sociale in favore o nell'interesse della persona con diabete;

f - promuovere l'assistenza alle famiglie dei diabetici con

	incontri informativi;	
	g - sensibilizzare l'opinione pubblica con tutti i mezzi a di-	
	sposizione - pubblicazioni informative e divulgative sul dia-	
	bete, conferenze, incontri, dibattiti radiofonici e televisivi,	
	etc. - affinché l'organizzazione sociale, nelle sue varie	
	espressioni, fino allo Stato, possa costituire valido strumen-	
	to per la promozione dello status sociale e sanitario della	
	persona con diabete;	
	h - attivare forme di cooperazione con Organizzazioni naziona-	
	li ed internazionali che perseguono lo stesso fine, per indi-	
	viduare le forme più avanzate di tutela sanitaria e sociale	
	nonché le più recenti acquisizioni scientifiche;	
	i - promuovere e sostenere studi e ricerche scientifiche per	
	arginare il diffondersi della malattia e agevolare il poten-	
	ziamento delle strutture sanitarie e sociali per l'assistenza	
	alla persona con diabete;	
	l - promuovere e collaborare con le Università, centri di ri-	
	cerca, istituzioni scientifiche, stimolandole a portare un	
	contributo alla prevenzione delle complicanze, alla cura ed e	
	allo studio più avanzato sul diabete;	
	m - promuovere e collaborare alla organizzazione di corsi di	
	aggiornamento rivolti agli stessi associati per favorire la	
	progettazione e lo sviluppo dell'educazione sanitaria e tera-	
	peutica in materia di diabete mellito o ad esso connessa;	
	n - promuovere con la Sanità nazionale e regionale, con le	

	Aziende Sanitarie Ospedaliere, con le strutture ospedaliere,	
	le Unità Sanitarie Locali ed altri soggetti pubblici e privati	
	campagne istituzionali di prevenzione, educazione sanitaria ed	
	alimentare;	
	o - promuovere presso gli enti predetti ogni azione per mi-	
	gliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evo-	
	luzione tecnologica in materia, per garantire alla persona con	
	diabete condizioni ottimali per la cura della patologia di ba-	
	se e delle complicanze ad essa correlate;	
	p - promuovere e sollecitare le forze politiche per l'adozione	
	di provvedimenti e l'emanazione di norme legislative a carat-	
	tere sociale in tema di prevenzione e cura del diabete al fine	
	di favorire l'inserimento e, laddove necessario, il reinseri-	
	mento dei diabetici nel normale contesto operativo della vita	
	socio-economica del Paese;	
	q - promuovere e sostenere provvedimenti di legge ed ammini-	
	strativi della Sanità nazionale, regionale e locale in materia	
	di farmaci salvavita, presidi diagnostici e terapeutici per la	
	cura del diabete e delle complicanze ad esso correlate;	
	r - favorire la partecipazione attiva - a livello nazionale e	
	delle Associate - ai progetti di volontariato socio-sanitario	
	ed assistenziale;	
	s - monitorare le attività degli enti associati, eventualmente	
	anche con riguardo all'impatto sociale, e predisporre una re-	
	lazione annuale da presentare al Consiglio Nazionale del terzo	

	settore;	
	t - promuovere e sviluppare attività di controllo, anche sotto	
	forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti	
	degli enti associati.	
	u - promuovere collaborazioni e protocolli d'intesa con le	
	pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del DL 165	
	del 2001;	
	v - prevedere la costituzione e la manutenzione di un data ba-	
	se relazionale, nel rispetto delle normative che tutelano la	
	privacy, contenente informazioni utili al perseguimento degli	
	scopi istituzionali di FAND ODV, da rendere disponibili alle	
	persone con diabete ed operatori sanitari, anche mediante col-	
	legamenti interattivi e alle proprie associate.	
	2.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte preva-	
	lentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati.	
	2.5 FAND ODV può esercitare attività diverse da quelle di in-	
	teresse generale summenzionate purché assumano carattere stru-	
	mentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito	
	dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti at-	
	tuativi. Spetta al Consiglio Nazionale l'individuazione di	
	dettaglio di tali attività.	
	2.6 FAND ODV può realizzare attività di raccolta fondi anche	
	in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le	

proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3: Associate

3.1 Sono Associate, acquisendo la qualità di Socio, di FAND ODV:

1. tutte le associazioni - riconosciute o non riconosciute - già esistenti ed affiliate all'atto dell'approvazione assembleare del presente statuto;

2 le associazioni, riconosciute e non riconosciute, senza scopo di lucro, i cui statuti si conformino ai principi fondamentali ed ai valori di FAND ODV e la cui domanda è stata accolta ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

3.2 L'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro è a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, già associate.

3.3 Al fine di aderire a FAND ODV, l'associazione che aspiri ad associarsi dovrà inviare apposita istanza scritta di adesione al Consiglio Nazionale, corredata da:

a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;

b) elenco nominativo delle cariche sociali;

c) delibera dell'organo competente che ha approvato l'adesione;

	d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.	
	3.4 Il Consiglio Nazionale delibera sulla domanda di ammissione entro 60 giorni dal suo ricevimento. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. La deliberazione è comunicata all'interessata ed annotata nel libro degli associati.	
	3.5 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Nazionale deve entro 60 giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. L'aspirante associata può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della sua prima riunione successiva alla richiesta.	
	3.6 Allo scopo di fornire a FAND ODV i mezzi finanziari per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali ogni Associata è obbligata al versamento annuale a FAND ODV di un contributo, a titolo di quota associativa stabilito annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Nazionale.	
	3.7 La quota associativa è annuale, non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di Associata e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio	

Nazionale.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla vita associativa e
recesso

4.1 La partecipazione delle Associate alla vita associativa di
FAND ODV non può essere temporanea.

4.2 Tutti i rappresentanti delle Associate sono eleggibili al-
le cariche sociali.

4.3 La qualifica di Associata si perde per:

a) recesso, nel caso di volontaria uscita dell'Associata da
FAND ODV;

b) scioglimento, qualora l'Associata abbia provveduta a scio-
gliere la propria associazione;

c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti
dal presente statuto,

d) esclusione per mancato pagamento della quota sociale dopo
due solleciti scritti o per comportamento contrario ad esso e
comunque per atti che danneggino FAND ODV e i suoi membri.

4.4 Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative
può comportare, previa delibera del Consiglio Nazionale, la
sospensione dei diritti associativi e, in caso di perdurante
morosità, ai sensi della lettera d), comma 3 del presente ar-
ticolo, l'esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale, su
proposta del Consiglio di Presidenza.

4.5 In presenza delle condizioni indicate alla lett. c) del
comma 3 del presente articolo, il Consiglio Nazionale, su pro-

	posta del Consiglio di Presidenza, delibera l'espulsione	
	dell'Associata.	
	4.6 La delibera del Consiglio Nazionale, che prevede l'espul-	
	sione dell'Associata deve essere comunicata alla stessa inte-	
	ressata.	
	4.7 Contro la decisione del Consiglio Nazionale è possibile	
	inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dalla data di comunicazione della medesima decisio-	
	ne, che delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del	
	contraddittorio, gli argomenti portati a propria difesa	
	dall'Associata.	
	4.8 Il recesso da FAND ODV da parte di un'Associata deve esse-	
	re deliberato dall'Assemblea dell'Associata medesima, in os-	
	servanza dei quorum prescritti nel proprio statuto; comunica-	
	zione scritta del recesso deve essere effettuata al Presidente	
	di FAND ODV, da parte del Presidente dell'Associata.	
	4.9 All'atto del recesso ovvero dell'espulsione da FAND ODV,	
	l'Associata è obbligata ad eliminare dal proprio nome qualun-	
	que riferimento al logo ed all'affiliazione a FAND ODV.	
	4.10 La perdita della qualifica di Associata, per qualunque	
	motivo, comporta la decadenza da qualsiasi organo elettivo di	
	governo Fand degli iscritti alla Associata stessa, fatto salvo	
	i casi in cui gli iscritti eletti, in ordine di decadenza, si	
	iscrivano ad altra Associata regolarmente affiliata a Fand.	
	Articolo 5: Diritti e doveri delle Associate	

	5.1 FAND ODV garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna As-	
	sociata escludendo ogni forma di discriminazione.	
	5.2 Ciascuna Associata ha diritto:	
	a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto	
	in Assemblea Generale direttamente o per delega e di presenta-	
	re propri rappresentanti in qualità di candidati agli organi	
	sociali;	
	b) di essere informata sulle attività di FAND ODV e control-	
	larne l'andamento;	
	c) di partecipare alle attività promosse dal FAND ODV;	
	d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
	e) di recedere in qualsiasi momento;	
	f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste	
	dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio	
	Nazionale.	
	5.3 Ciascuna Associata ha il dovere di:	
	a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento in-	
	terno e, quanto deliberato dagli organi sociali;	
	b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità or-	
	ganizzative, con la propria attività gratuita e volontaria,	
	per il conseguimento dello scopo;	
	c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito	
	dall'Assemblea Generale.	
	Articolo 6: Organi di FAND ODV	
	6.1 Sono organi di FAND ODV:	

	a) l'Assemblea Generale;	
	b) il Consiglio Nazionale;	
	c) il Presidente;	
	d) Il Consiglio di Presidenza;	
	e) il Collegio dei Revisori dei Conti;	
	f) il Collegio dei Probiviri;	
	g) l'Organo di controllo;	
	6.2 Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di quattro anni e i loro componenti possono essere riconfermati.	
	Articolo 7: Funzionamento dell'Assemblea Generale	
	7.1 L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'associazione ed è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione di FAND ODV.	
	7.2 L'Assemblea Generale è costituita da tutte le Associate, in regola con il versamento della quota associativa, che vi partecipano per il tramite del proprio rappresentante legale. Quest'ultimo, in caso di impedimento, potrà delegare un altro componente dell'organo di amministrazione della propria associazione, ovvero un'altra Associata.	
	7.3 L'Assemblea Generale è presieduta dal presidente di FAND ODV o, in sua assenza, dal vicepresidente.	
	7.4 Sono ammesse al voto le Associate che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Nazionale e iscritte nel libro dei soci.	

7.5 Alle Associate possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti alle Associate e il criterio della proporzionalità è definito in specifico regolamento interno. Alle Associate che abbiano un interesse in conflitto con quello della FAND ODV, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7.6 Ciascuna Associata potrà essere portatrice fino ad un massimo di due deleghe.

7.7 L'Assemblea Generale può tenersi per audio e video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. È possibile ricorrere al voto per corrispondenza o telematico con modalità definite in un apposito Regolamento che garantiscano l'accertamento e l'identità di ogni Associata. In ogni caso le decisioni dei soci devono essere assunte mediante deliberazione assembleare, anche mediante audio o videoconferenza, quando ne faccia richiesta almeno un terzo delle Associate.

7.8 L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché per la ratifica di quello pre-

ventivo.

7.9 L'Assemblea Generale si riunisce, inoltre, ogniqualvolta debba assumere delibere di propria competenza, nonché ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto congiuntamente da almeno un terzo dei componenti.

7.10 L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente di FAND ODV con avviso scritto inviato almeno venti giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo posta elettronica, telegramma o altri mezzi telematici spediti almeno cinque giorni prima.

7.11 Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 12 e 13, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti - direttamente o per delega - almeno la metà degli associati più uno; qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, direttamente o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

7.12 Per deliberare lo scioglimento di FAND ODV e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole dei tre quarti delle Associate secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile.

7.13 Le delibere volte a modificare lo Statuto richiedono la

	presenza di almeno tre quarti (3/4) delle Associate e il voto	
	favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda	
	convocazione, le modifiche statutarie richiedono la presenza	
	di almeno due terzi (2/3) delle Associate e il voto favorevole	
	di almeno tre quarti (3/4) dei presenti.	
	7.14 In ogni e qualsiasi Assemblea le votazioni possono avvenire per	
	alzata di mano o a scrutinio segreto; nel secondo caso la richiesta deve	
	essere pronunciata da un terzo dei votanti. Per l'elezione delle cariche	
	sociali la votazione deve essere fatta comunque a scrutinio segreto.	
	Articolo 8: Competenze dell'Assemblea Generale	
	8.1 Spetta all'Assemblea Generale in sede ordinaria:	
	a) nominare e revocare il Presidente di FAND ODV;	
	b) nominare e revocare i componenti del Consiglio Nazionale;	
	c) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Revisori,	
	che devono essere scelti tra persone dotate di adeguata professionalità	
	anche esterni;	
	d) nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;	
	e) nominare e revocare i componenti del Comitato Tecnico	
	Scientifico;	
	f) approvare il bilancio di esercizio nonché la ratifica di quello	
	preventivo;	
	g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti	

	ti;	
	h) deliberare sull'esclusione degli associati;	
	i) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui	
	provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'asso-	
	ciazione;	
	j) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea	
	adottati dal Consiglio Nazionale per motivi di urgenza;	
	k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza	
	l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e	
	l'eventuale regolamento che disciplina il funzionamento degli	
	organi statutari.	
	8.2 Spetta all'Assemblea Generale in sede straordinaria:	
	m) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o del-	
	lo statuto proposte da almeno un terzo dei suoi componenti o	
	dal Consiglio Nazionale;	
	n) deliberare sullo scioglimento o sull'estinzione di FAND	
	ODV, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti o del	
	Consiglio Nazionale, nonché nominare i liquidatori per la de-	
	voluzione dell'eventuale patrimonio residuo.	
	Articolo 9: Consiglio Nazionale: funzionamento e competenze	
	9.1 Il Consiglio Nazionale è composto, oltre che dal Presiden-	
	te, da un numero minimo di sei membri al numero massimo di	
	trenta membri, eletti dall'Assemblea Generale. Ogni variazione	
	del numero dei Consiglieri va deliberata dall'Assemblea Gene-	

rale, su proposta del Consiglio Nazionale, almeno un anno prima del rinnovo delle cariche associative.

9.2 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.3 I Consiglieri restano in carica quattro anni - ad eccezione dei casi di cui all'art. 4.10 del presente Statuto - e possono essere rieletti.

9.4 Il Consiglio Nazionale così formato elegge al proprio interno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere e da un minimo di uno ad un massimo di tre consiglieri, i quali, unitamente al Presidente medesimo formano il Consiglio di Presidenza, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

9.5 Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due (2) volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo, da sottoporre poi alla ratifica dell'Assemblea Generale, e per la redazione del bilancio di esercizio, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale, nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

9.6 La convocazione viene fatta a mezzo di avviso scritto, inviato almeno quindici (15) giorni prima o a mezzo posta elet-

	tronica certificata o qualunque altra modalità telematica spedita e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.	
	9.7 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale; le modalità di partecipazione sono determinate dall'eventuale regolamento interno.	
	9.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.	
	9.9 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.	
	9.10 La mancata approvazione del bilancio di esercizio, da parte dell'Assemblea Generale, determina l'automatica decadenza dell'intero Consiglio Nazionale.	
	9.11 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive - in assenza di giustificazione scritta inviata prima della seduta - determina la decadenza del Consigliere assente dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.	
	9.12 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio procede alla loro sostituzione attraverso la chiamata dei primi non eletti; in assenza, per qualsiasi causa, il Presidente o chi per lui dovrà convocare l'Assemblea dei Soci nel più breve tempo possibile per procedere alla elezione dei consiglieri mancanti.	

9.13 I Consiglieri nominati in corso di mandato, ai sensi dei precedenti commi, decadono dalla carica insieme agli altri.

9.14 In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, così come eletta dall'Assemblea Generale, decade l'intero Consiglio e il Presidente, o il Vicepresidente, nei casi di cui all'art. 10, convoca una nuova Assemblea, in seduta elettorale - secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 10 e 11 del presente statuto - entro sei mesi dalla seduta Consiliare in cui è stata dichiarata la decadenza del Consiglio Nazionale.

9.15 Ove il Presidente o il Vicepresidente non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il consigliere più anziano e nel caso in cui anche questi non possa o non voglia procedere un altro consigliere.

9.16 Al verificarsi dell'ipotesi di decadenza previste dei commi 10 e 13 14 del presente articolo, il Consiglio Nazionale decaduto - ovvero i membri residuali di esso - rimane in carica, esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Generale.

9.17 Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione di FAND ODV - fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea Generale, al Consiglio di Presidenza o al Presidente - e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini

	statutari. Le limitazioni del potere di rappresentanza non so-	
	no opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico	
	nazionale del Terzo settore. Il potere di rappresentanza at-	
	tribuito agli amministratori è generale.	
	9.18 Spetta, tra l'altro, al Consiglio Nazionale:	
	a) la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli in-	
	dirizzi di politica associativa, approvati dall'Assemblea Ge-	
	nerale;	
	b) la strutturazione di gruppi di lavoro per singole materie,	
	coinvolgendo, se necessario, persone con conoscenze e compe-	
	tenze idonee alla materia trattata;	
	c) la esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e la	
	realizzazione delle linee di politica associativa di volta in	
	volta indicate dalla stessa;	
	d) la nomina eventuale, su proposta del Consiglio di Presiden-	
	za, di un Direttore Generale, definendone con apposita delibe-	
	ra competenze, funzioni e durata dell'incarico;	
	e) l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni non-	
	ché l'acquisto e la vendita di beni immobili;	
	f) lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente	
	delegata ad altro organo di FAND ODV.	
	g) la redazione di eventuali regolamenti atti a normalizzare e	
	definire aspetti gestionali, amministrativi e particolari, ri-	
	volti alla migliore conduzione di FAND ODV.	
	9.19 Il Consiglio Nazionale potrà delegare parte dei propri	

poteri al Presidente o al Vice Presidente.

9.20 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.

Articolo 10: Il Presidente

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale di FAND ODV ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.2 Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

10.3 Al Presidente spetta:

a) convocare e presiedere l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Consiglio di Presidenza nonché formularne l'ordine del giorno;

b) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio;

c) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza;

d) proporre al Consiglio di Presidenza i nominativi delle persone che, a titolo di lavoro subordinato o autonomo, dovranno essere assunte da FAND ODV, nonché la risoluzione dei rapporti medesimi;

e) aprire o chiudere conti correnti bancari e postali e stipulare contratti e convenzioni.

10.4 Il Presidente è tenuto a non consentire, senza preventiva autorizzazione del Consiglio Nazionale, alcuna spesa eccedente

	i limiti del bilancio.	
	10.5 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.	
	10.6 In caso di fine mandato del Presidente, il Presidente o il Vicepresidente convoca una nuova Assemblea, in seduta elettorale - secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 10 e 11 del presente statuto - entro sei mesi prima dello scadere del termine o di quel diverso termine concordato in Consiglio di Presidenza.	
	10.7 In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente convoca una nuova Assemblea, in seduta elettorale - secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 10 e 11 del presente statuto - entro sei mesi dalla seduta Consiliare in cui è stata dichiarata o accertata la decadenza.	
	10.8 In caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente convoca una nuova Assemblea, in seduta elettorale - secondo le modalità previste dall'art. 7, commi 10 e 11 del presente statuto - entro sei mesi dalla seduta Consiliare in cui è stata dichiarata o accertata la decadenza.	
	10.9 In tutte le ipotesi indicate di fine mandato, dimissioni o decadenza, ove il Presidente, nel caso di fine mandato, e il Vicepresidente non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il consigliere più anziano e nel caso in cui anche questi non possa o non voglia procedere un altro consigliere.	

	10.10 In caso di fine mandato il Presidente rimane in carica	
	per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo	
	Presidente, che deve avvenire entro 90 giorni dalla scadenza	
	del mandato	
	10.11 Al Presidente uscente viene attribuita la qualifica di	
	"Past President", le cui modalità di partecipazione sono defi-	
	nite dal Regolamento Fand. Tale qualifica è mantenuta fino al-	
	la individuazione di un nuovo "Past President".	
	10.12 E' prevista la possibilità di insignire soggetti a "Pre-	
	sidente Onorario Fand", su proposta del Consiglio Direttivo	
	Nazionale e approvazione della Assemblea generale, nel rispet-	
	to delle modalità definite nel Regolamento Fand.	
	Articolo 11: Il Vicepresidente	
	11.1 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Nazionale su	
	proposta del Presidente, nell'ambito dei membri del Consiglio	
	di Presidenza di cui all'art. 9.4. e sostituisce il Presidente	
	in caso di assenza, dimissioni o impedimento ed esercita le	
	funzioni a lui delegate dal Presidente medesimo ovvero dal	
	Consiglio Nazionale.	
	11.2 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a	
	far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è	
	sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da	
	qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai	
	poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si ri-	
	ferisce.	

	11.3 Il Vicepresidente rimane in carica sino alla nomina del	
	nuovo vicepresidente che può avvenire su scelta e decisione	
	del Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente.	
	Articolo 12: Compiti del Consiglio di Presidenza	
	12.1 Il Consiglio di Presidenza - composto ai sensi dell'art.	
	9 comma 4, è l'organo di governo ed attende all'ordinaria am-	
	ministrazione di FAND ODV.	
	12.2 Il Consiglio di Presidenza delibera, riferendo al Consi-	
	glio Nazionale, sui seguenti punti:	
	a) la politica di coordinamento delle attività delle Organiz-	
	zazioni associate;	
	b) l'elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi	
	di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo	
	dell'attività istituzionale di FAND ODV;	
	c) l'acquisto di beni e servizi, nei limiti di spesa fissati	
	dal bilancio preventivo;	
	d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa de-	
	terminati annualmente dal Consiglio Nazionale;	
	e) si adopera per l'attuazione delle linee di indirizzo gene-	
	rali del Consiglio Nazionale;	
	f) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria	
	opera in favore di FAND ODV, su proposta del Presidente, ai	
	sensi del comma 3, lett. d) dell'art. 9;	
	g) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transige-	
	re o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri,	

	anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;	
	h) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso, nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Nazionale.	
	12.3 Il Consiglio di Presidenza delibera inoltre su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Nazionale, del quale esegue le delibere e assume, in luogo del Consiglio Nazionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale medesimo, in occasione della prima riunione successiva.	
	12.4 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio di Presidenza - che può riunirsi anche in video conferenza - si applicano le medesime disposizioni del Consiglio nazionale.	
	12.5 Le deliberazioni sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	12.6 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.	
	12.7 Nel caso venga meno, per qualsiasi causa, uno dei componenti del Consiglio di Presidenza, la sostituzione avverrà in applicazione delle norme contenute nel presente Statuto.	
	12.8 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Consiglio di Presidenza e si provvederà alla sua ricostruzione ai sensi del comma 4 dell'art. 9, all'atto dell'insediamento	

del nuovo Consiglio Nazionale.

Articolo 13: Segretario e Tesoriere

13.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta nei relativi libri e registri.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Nazionale e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

13.2 Il Tesoriere coadiuva all'attività del segretario nella gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Nazionale, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Nazionale. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

13.3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può preve-

dere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 14: Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 Il Collegio dei Revisori può essere costituito o da tre componenti, scelti dall'Assemblea Generale tra persone dotate di adeguata professionalità e dei quali almeno il Presidente risulti iscritto all'Albo dei Revisori o una società di revisione legale.

14.2 Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria di FAND ODV, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, effettua verifiche di cassa e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività di FAND ODV.

14.3 I Revisori partecipano di diritto alle sedute dell'Assemblea Generale, possono intervenire alle sedute del Consiglio Nazionale per chiedere e dare i chiarimenti del caso.

14.4 Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e alla scadenza del mandato i suoi componenti possono essere riconfermati.

14.5 Il presente articolo è efficace fino all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 54 commi 2 e 4 del D.Lgs. 117/2017 a seguito dei quali, la nomina del revisore legale è obbligatoria al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del medesimo decreto legislativo ai sensi del successivo art. 16 comma 6.

Articolo 15: Collegio dei Proviviri

15.1 Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Eserciterà le funzioni previste nel presente Statuto, solo se nominato dall'Assemblea dei soci. Esso ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c) dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

15.2 Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Proviviri redigono apposito verbale;

15.3 Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'in-

	carico di un membro effettivo;	
	15.4 I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti;	
	15.5 Il Collegio nomina al suo interno il Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari e opportuni con il Consiglio Nazionale.	
	15.6 Il Collegio dei probiviri si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri;	
	15.7 Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente;	
	15.8 L'incarico del proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.	
	Articolo 16: Organo di controllo	
	16.1 L'Assemblea Generale nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.	
	16.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	16.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge	

	e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione, anche con riferimento alle disposizioni del de-	
	creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	16.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monito-	
	raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio so-	
	ciale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui	
	all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio socia-	
	le dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti	
	dell'organo di controllo.	
	16.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsia-	
	si momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-	
	zione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli am-	
	ministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati temi.	
	16.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice	
	del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita	
	all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito	
	da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il	
	caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore le-	
	gale dei conti o una società di revisione iscritti nell' appo-	
	sito registro.	
	Articolo 17: Il Comitato Tecnico Scientifico	

	17.1 Il Comitato Tecnico Scientifico garantisce un elevato li-	
	vello scientifico e culturale delle relative attività svolte	
	dall'Associazione e può essere istituito dal Consiglio Nazio-	
	nale che decade in automatico dopo 4 anni, salva la modifica	
	dei loro membri a discrezione del Consiglio Nazionale.	
	17.2 È composto da un numero qualificato di membri nominati	
	dal Consiglio Nazionale e scelti per il loro prestigio ed ele-	
	vate qualità tecniche e professionali	
	17.3 Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato	
	dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente di FAND ODV	
	e ne presiede le riunioni.	
	17.4 Il comitato scientifico sottopone al Consiglio Nazionale	
	le proposte relative all' attività.	
	Articolo 18: Patrimonio e concorso al Patrimonio	
	18.1 Il patrimonio è composto:	
	a) dal Fondo di Dotazione vincolato;	
	b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione	
	espressa e/o deliberata dal Consiglio Nazionale ad incremento	
	del Patrimonio;	
	c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi	
	titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Pa-	
	trimonio;	
	d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai	
	successivi esercizi;	
	e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di ge-	

	stione.	
	18.2 Spetta al Consiglio Nazionale decidere le forme di investimento del patrimonio.	
	18.3 Il patrimonio di FAND ODV, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	18.4 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di FAND ODV, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura, durante la propria vita nel rispetto dell'art 8 del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 19: Risorse economiche	
	19.1 Le entrate economiche di FAND ODV sono rappresentate da:	
	a) quote sociali;	
	b) contributi pubblici;	
	c) contributi privati;	
	d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasio-	

	nalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di	
	servizi;	
	h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di in-	
	teresse generale prestata;	
	i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1	
	art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi	
	organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul	
	mercato;	
	j) altre entrate espressamente previste dalla legge;	
	k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei li-	
	miti imposti dalla legge o dai regolamenti.	
	Articolo 20: Libri Sociali	
	20.1 FAND ODV ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri so-	
	ciali:	
	a) il libro delle Associate;	
	b) il libro delle adunanze e delle assemblee, in cui devono	
	essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-	
	glio Nazionale, dell'organo di controllo, e di eventuali altri	
	organi sociali;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri	
	organi sociali;	
	20.2 I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura	
	del Consiglio Nazionale. I libri di cui alla lettera d), sono	

			tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	20.3	Ogni Associata ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.		
	20.4	Contro il diniego di accesso è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci.		
	Articolo 21: Esercizio finanziario			
	21.1	L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.		
	21.2	Il bilancio deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, tenendo conto delle peculiarità di FAND ODV.		
	21.3	Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea Generale ratifica il bilancio preventivo per l'esercizio in corso e approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte.		
	21.4	Gli organi di FAND ODV, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.		
	21.5	Gli impegni di spesa e le obbligazioni, eventualmente as-		

	sunti dal Consiglio Nazionale, oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere sottoposti alla ratifica dell'organo rispettivamente sovraordinato, nella seduta immediatamente successiva.	
	Articolo 22: Compensi - Cariche - Esclusione - Recesso	
	22.1 Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.	
	22.2 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dagli organi di FAND ODV o di revoca dell'incarico: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio Nazionale; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti di FAND ODV; assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti di FAND ODV; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza in FAND ODV.	
	22.3 L'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.	

	22.4 La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio Nazionale.	
	22.5 I componenti degli organi di FAND ODV possono, in qualsiasi momento, recedere da FAND ODV medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.	
	22.6 Coloro che concorrono o hanno concorso a FAND ODV non possono richiedere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.	
	Articolo 23: Estinzione o scioglimento di FAND ODV	
	23.1 FAND ODV è costituita senza limitazioni di durata.	
	23.2 FAND ODV si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera dell'Assemblea Generale, assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.	
	23.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea Generale, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea Generale non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 24: Norma finale	

[illegible]

Certifico io sottoscritto Tomaso Bosi, notaio in Rimini, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale ed ai suoi 2 allegati, nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82.

Rimini, 10 aprile 2025.

Firmato digitalmente: Tomaso Bosi Notaio